

TAR Napoli 29/04/1999 n. 1187

legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

Ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è necessaria ogniqualvolta i lavori oggetto della gara sono di importo superiore a 75 milioni di lire, a nulla rilevando, invece, il tipo di procedura utilizzata per la scelta del contraente e l'oggetto del contratto